

# Messaggio

numero

**6901**

data

22 gennaio 2014

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

## **Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 7 maggio 2012 presentata nella forma elaborata da Pelin Kandemir Bordoli per il Gruppo socialista per la modifica all'art. 26 della Legge per l'innovazione economica (Trasparenza sulle agevolazioni finanziarie alle aziende)**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

l'atto parlamentare in oggetto propone di modificare la Legge per l'innovazione economica del 25 giugno 1997 (L-inn) introducendovi un nuovo cpv. 3 all'art. 26:

*<sup>3(nuovo)</sup> Il Dipartimento competente rende annualmente pubblica la lista delle aziende che ricevono dalle Autorità pubbliche aiuti, facilitazioni e sostegni di vario genere corredata dal tipo e dall'entità dei vari aiuti.*

La proposta è motivata dall'adozione della Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT), che peraltro è entrata in vigore il 1° gennaio 2013. Infatti, a mente degli iniziativaisti, alla luce della LIT, ma soprattutto per valorizzare le aziende che svolgono un importante ruolo di apporto e sostegno alla crescita economica del Cantone, si ritiene importante che i nominativi delle aziende aiutate dalla L-inn siano pubblici e conosciuti quindi anche dai cittadini.

Lo scrivente Consiglio concorda con la proposta in discussione, precisando però che la richiesta pubblicazione riguarderà - per evidenti questioni legate alla protezione dei dati personali - le procedure che saranno evase dopo l'entrata in vigore della novella legislativa.

Occorre poi rammentare che attualmente sono già pubblicati (cfr. ad esempio il consuntivo 2012, tabella 831 51 contributi agli investimenti industriali, pag. 462 e segg.) i finanziamenti per l'accesso alla ricerca, il sostegno per la consulenza OSEC per progetti di internazionalizzazione e i contributi per la partecipazione a fiere specialistiche. La novella in discussione permetterà la pubblicazione anche dei cosiddetti investimenti industriali (esempio: finanziamento di macchine).

Per quanto attiene le agevolazioni fiscali di cui all'art. 6 L-Inn (per il rimando dell'art. 65a Legge tributaria del 21 giugno 1994, LT) ed in riferimento al segreto fiscale (art. 183 LT), s'osserva che il nuovo disposto è da considerarsi quale base legale sufficiente allo svincolo del segreto fiscale stesso. Di conseguenza la pubblicazione dell'informazione relativa all'esistenza di incentivi fiscali riferiti ad un caso L-inn concreto non costituisce una

violazione del segreto fiscale stesso e visto le motivazioni di cui sopra, appare praticabile e giustificata.

In conclusione, e nei limiti delle considerazioni che precedono, il Consiglio di Stato propone al lodevole Gran Consiglio di accogliere la citata iniziativa elaborata adottando la seguente nuova versione del cpv. 3 all'art. 26:

*<sup>3(nuovo)</sup> Il Dipartimento competente rende annualmente pubblica la lista delle aziende che ricevono dalle Autorità pubbliche aiuti, facilitazioni e sostegni di vario genere corredata dal tipo e dall'entità dei vari aiuti. Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.*

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Beltraminelli

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

## **LEGGE**

### **per l'innovazione economica del 25 giugno 1997; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 7 maggio 2012 presentata nella forma elaborata da Pelin Kandemir Bordoli per la modifica all'art. 26 della legge per l'innovazione economica del 25 giugno 1997;
- visto il messaggio 22 gennaio 2014 n. 6901 del Consiglio di Stato,

### **decreta:**

#### **I.**

La legge per l'innovazione economica del 25 giugno 1997 è così modificata:

#### **Art. 26 cpv. 3 (nuovo)**

<sup>3</sup>Il Dipartimento competente rende annualmente pubblica la lista delle aziende che ricevono dalle Autorità pubbliche aiuti, facilitazioni e sostegni di vario genere corredata dal tipo e dall'entità dei vari aiuti. Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.

#### **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.